

**COMUNE DI AGRIGENTO**  
**SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**  
XXXXXXXXXXXX

deliberazione del consiglio comunale n. 77 del 9/10/2007

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM  
CONSULTIVI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

<b>Art. 1 – AMBITO DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI REFERENDUM CONSULTIVI.....</b>	<b>PAG. 2</b>
<b>Art. 2 – FINALITA’.....</b>	<b>PAG. 2</b>
<b>Art. 3 – CONSULTAZIONE DI UNA PARTE DELLA POPOLAZIONE.....</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>Art. 4 – REFERENDUM AMMESSI – DATA DI SVOLGIMENTO.....</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>Art. 5 – COMMISSIONE COMUNALE TECNICA PER IL REFERENDUM.....</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>Art. 6 – INIZIATIVA REFERENDARIA.....</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>Art. 7 – INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.....</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>Art. 8 – INAMMISSIBILITA’ DELLA RICHIESTA DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA.....</b>	<b>PAG. 5</b>
<b>Art. 9 - INIZIATIVA DEI CITTADINI – Procedura particolareggiata .....</b>	<b>PAG. 5</b>
<b>Art. 10 – RACCOLTA ED AUTENTICA DI FIRME PER INIZIATIVA DEL CORPO ELETTORALE.....</b>	<b>PAG. 5</b>
<b>Art. 11– DIRITTO DI VOTO.....</b>	<b>PAG. 6</b>
<b>Art. 12– INDIZIONE DEL REFERENDUM.....</b>	<b>PAG. 6</b>
<b>Art. 13– DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI.....</b>	<b>PAG. 7</b>
<b>Art. 14– CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE.....</b>	<b>PAG. 8</b>
<b>Art. 15– ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO.....</b>	<b>PAG. 8</b>
<b>Art. 16– SCHEDA PER IL REFERENDUM.....</b>	<b>PAG. 8</b>
<b>Art. 17 – SEGGI ELETTORALI.....</b>	<b>PAG. 8</b>
<b>Art. 18– L’UFFICIO DI SEZIONE.....</b>	<b>PAG. 8</b>
<b>Art. 19 – ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.....</b>	<b>PAG. 9</b>
<b>Art. 20 – DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM.....</b>	<b>PAG.10</b>
<b>Art. 21 – COMUNICAZIONE AI CITTADINI DELL’ESITO DEL REFERENDUM.....</b>	<b>PAG. 10</b>
<b>Art. 22 – VALIDITA’ DEL REFERENDUM.....</b>	<b>PAG. 10</b>
<b>Art. 23– PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.....</b>	<b>PAG. 10</b>
<b>Art. 24– INFORMAZIONE AI CITTADINI SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI.....</b>	<b>PAG. 11</b>
<b>Art. 25– NORMA DI RINVIO.....</b>	<b>PAG. 11</b>
<b>Art. 26– ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>PAG. 11</b>

**COMUNE DI AGRIGENTO**  
**SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**  
XXXXXXXXXXXX

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM  
CONSULTIVI**

**ART.1**

**AMBITO DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI REFERENDUM CONSULTIVI**

In applicazione alle vigenti disposizioni statutarie di questo Comune, il presente regolamento disciplina, in esecuzione all'art. 87 dello statuto comunale, il presente regolamento dei referendum consultivi ed in particolare:

- i criteri e le modalità di attivazione della richiesta da parte del corpo elettorale;
- i metodi di verifica delle condizioni di ammissibilità non disciplinati dallo statuto;
- i tempi ed i modi di indizione e di svolgimento dei referendum;
- modello di scheda da utilizzare;
- le modalità di votazione e di scrutinio;
- l'accertamento dei risultati e la pubblicazione dell'esito del referendum;
- ogni altro aspetto organizzativo e procedurale.

**ART.2**

**FINALITÀ**

Il referendum è istituto di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

Il referendum comunale consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale o comunque di rilevante interesse per la collettività agrigentina o per parte di essa, eccettuate quelle espressamente non ammesse dal comma 2° dell'art. 83 dello statuto, i regolamenti adottati dal consiglio comunale e dalla giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa comunale. Non possono essere sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:

- a) lo statuto generale;
- b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
- d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
- f) gli atti di gestione adottati dai dirigenti;
- g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
- h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti della minoranza;
- i) i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.

Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della collettività comunale

e su qualsiasi argomento o materia sul quale il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa ad eccezione degli argomenti sopraindicati.

### **ART. 3 CONSULTAZIONE DI UNA PARTE DELLA POPOLAZIONE**

Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività alla quale è proposto.

### **ART.4 REFERENDUM AMMESSI – DATA DI SVOLGIMENTO**

In virtù dell'art. 86 dello statuto comunale, ogni anno possono essere ammessi due sole consultazioni riferite ad argomenti tra loro diversi. Lo stesso quesito referendario può essere riproposto, mediante consultazione referendaria dopo cinque anni. Dalla data della prima consultazione.

Le consultazioni referendarie vengono effettuate nella giornata di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

.Ogni anno possono tenersi due consultazioni referendarie una nel periodo 15 marzo - 15 giugno e una nel periodo 15 settembre - 15 dicembre.

Si svolgono nel periodo 15 marzo - 15 giugno i referendum la cui raccolta di firme, nell'ipotesi di iniziativa del corpo elettorale, è stata ultimata entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Si svolgono nel periodo 15 settembre - 15 dicembre i referendum la cui raccolta di firme, nell'ipotesi di iniziativa del corpo elettorale, è stata ultimata entro il 30 giugno dell'anno stesso., fermo restando l'esito positivo del giudizio di ammissibilità da parte della Commissione di cui all'art. 85 del vigente statuto comunale. Se il referendum è promosso, invece, dal Consiglio Comunale si fa riferimento alla data della deliberazione adottata a maggioranza dall'organo collegiale, secondo la lettera a) dell'art. 84 del vigente statuto comunale.

La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, almeno quarantacinque giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni

Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un'unica giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto.

Ogni consultazione referendaria può avere ad oggetto più referendum.

Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Non possono svolgersi referendum nei sei mesi antecedenti la naturale scadenza del Consiglio Comunale..

### **ART. 5 COMMISSIONE COMUNALE TECNICA PER I REFERENDUM**

Il giudizio di ammissibilità del referendum viene espresso da una apposita Commissione tecnica formata dal Segretario Generale e da tre dirigenti del Comune nominati dal Sindaco, di cui 1 di area amministrativa con competenza in materia elettorale, 1 di area contabile ed 1 di area tecnica.

La Presidenza della Commissione è assegnata al Segretario Generale, la cui valutazione è determinante nell'ipotesi di non unanimità nelle decisioni .

La Commissione ha il compito di valutare l'ammissibilità del referendum con riferimento a quanto stabilito nello statuto comunale e nel presente regolamento. Inoltre garantisce preparazione giuridico-amministrativa ed imparzialità alle operazioni. Le decisioni adottate dalla Commissione sono comunicate al Sindaco nonché al Presidente del Consiglio Comunale, se il referendum è stato promosso da tale organo e al Comitato promotore, se il referendum è stato attivato dal corpo elettorale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di indizione, secondo le procedure stabilite dagli art. 6,7,8,9 e 10 del presente regolamento..

## **ART.6 INIZIATIVA REFERENDARIA**

L'iniziativa referendaria locale di carattere consultivo spetta, ai sensi dell'art. 84 del vigente statuto:

- a) al consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati;
- b) ad almeno il sette per cento del corpo elettorale con l'osservanza delle condizioni e delle procedure previste dallo statuto e dal regolamento.

Affinché il Sindaco possa indire il referendum consultivo è necessaria l'esecuzione di specifici adempimenti, il cui procedimento è disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

Le proposte di referendum consultivo previste dal precedente comma devono indicare il quesito o i quesiti da sottoporre al corpo elettorale in maniera chiara, semplice ed armonica. Le medesime proposte, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere depositate presso la segreteria generale del Comune a cura:

- del presidente del consiglio, se il referendum è stato promosso da tale organo, nelle forme e con la procedura stabilita dal successivo art.7
- di un comitato promotore appositamente costituito, se il referendum è stato attivato dal corpo elettorale, nelle forme e con la procedura stabilita dal successivo art. 9.

## **ART.7 INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale.

La proposta dovrà indicare il numero e la composizione dei seggi e dovrà essere corredata dal preventivo della spesa occorrente per la consultazione formulato dal Dirigente competente nonché dall'attestazione di copertura finanziaria

Dopo il dibattito, il Consiglio delibera in merito con votazione palese e a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati.

La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale indicano in maniera chiara ed univoca il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione.

Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale che partecipa alla consultazione.

La deliberazione Consiliare unitamente a tutta la documentazione deve essere depositata, a cura del Presidente del Consiglio, presso la Segreteria generale del Comune .

Il Segretario Generale, ricevuta la deliberazione del Consiglio Comunale e la documentazione, convoca la Commissione tecnica entro i successivi cinque giorni lavorativi.

La Commissione definisce i lavori di valutazione rassegnando al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione esplicativa del giudizio espresso, entro trenta giorni dalla richiesta.

#### **ART.8**

##### **INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA:**

E' inammissibile il referendum indetto per materie non ammesse o per incompatibilità con il rispetto dei termini perentori o per difetto di formulazione o per non conformità del quesito rispetto alla sua formulazione o all'oggetto.

Non è ammissibile il quesito referendario la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinione politiche, condizioni personali e sociali.

La valutazione sull'ammissibilità compete alla Commissione tecnica istituita dall'art. 85 dello statuto comunale, a cui compete, come disciplinato dall'art. 5 del presente regolamento, anche un verifica sulla legittimità degli atti inerenti l'iniziativa. Con le disposizioni statutarie e regolamentari.

#### **ART.9**

##### **INIZIATIVA DEI CITTADINI – Procedura particolareggiata**

I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno il 7% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da dieci di essi e alla definizione del quesito (o dei quesiti) che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

Il Comitato promotore deposita presso la Segreteria generale la richiesta di indizione di referendum, unitamente ad altra documentazione con l'indicazione del quesito da sottoporre a consultazione e l'indicazione dei soggetti promotori e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

I promotori possono essere di età inferiore non inferiore ad anni 16 se alla consultazione referendaria sono ammessi come aventi diritto al voto i residenti di età non inferiore a 16 , per le ipotesi sopra riportate.

La Commissione tecnica procede ad una verifica preventiva dell'ammissibilità del referendum, per un sommario giudizio preventivo di ammissibilità .

#### **ART. 10**

##### **RACCOLTA ED AUTENTICA DI FIRME PER INIZIATIVA DEL CORPO ELETTORALE**

Dichiarata da parte della Commissione tecnica l'ammissibilità preventiva del referendum, i promotori procedono alla raccolta delle firme necessarie per l'indizione del referendum.

Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura: " Comune di Agrigento – Richiesta di referendum" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. Nel caso di più quesiti vanno utilizzati moduli differenti e firme separate. I

I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione, le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle liste elettorali delle frazioni comprese nella delimitazione.

Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale, o da un impiegato comunale incaricato dal Sindaco, dai Consiglieri comunali che abbiano comunicato la loro disponibilità al Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

La Commissione tecnica deve accertare che :

- le firme appartengono a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e per i residenti di età non inferiore di anni 16, nell'ipotesi di consultazione referendaria su argomenti riguardanti le problematiche giovanile, l'iscrizione nel registro anagrafico del Comune;
- il numero delle firme sia pari o superiore a quello minimo previsto per la validità della richiesta di indizione.
- il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto.

Qualora il numero delle firme dei sottoscrittori sia inferiore a quello prescritto, la richiesta di indizione è dichiarata inammissibile.

Il giudizio di inammissibilità si ha anche per le stesse ipotesi indicate per l'iniziativa del Consiglio Comunale.

Le decisioni della Commissione tecnica sono comunicate al Sindaco e al rappresentante del Comitato dei promotori entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, con presentazione di una relazione esplicativa del giudizio espresso.

Nel caso la richiesta sia dichiarata non ammissibile, (o il Comitato dei promotori non ritenga di apportare a quesito le modifiche ed integrazioni e perfezionamenti richiesti allo stesso), il Comitato promotore può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto. In tal caso il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza qualificata dei voti dei consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo.

Dopo l'adozione della deliberazione dell'organo collegiale, la Commissione procede come riportato nel precedente **art.9**

## **ART.11 DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto di voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che hanno compiuto il 18° anno di età il giorno fissato per la consultazione referendaria.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 87 del vigente statuto comunale, sono ammessi alla consultazione referendaria i cittadini residenti non ancora elettori, fissando il limite minimo di età a tal fine richiesto in anni 16 per argomenti, temi, iniziative, programmi e progetti riguardanti problematiche giovanili, cultura, sport, scuola, ecc. Pertanto, per tali consultazioni comunali referendarie per **aventi diritto di voto**, si intendono tutti i cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali compreso i giovani di età non inferiore di anni 16, purché residenti, che saranno all'uopo iscritti in liste elettorali aggiuntive solo ed esclusivamente per la finalità della consultazione, riguardanti problematiche giovanili, sport, cultura, scuola, altri temi come la materia della tutela dell'ambiente ed i iniziative, programmi e progetti di vasto interesse tale da coinvolgere il settore giovanile.

## **ART.12 INDIZIONE DEL REFERENDUM**

Acquisito il giudizio di ammissibilità del referendum reso dalla Commissione tecnica, il Sindaco entro il quarantacinquesimo giorni antecedente quello stabilito per la votazione, con proprio provvedimento indice il referendum, con convocazione dei comizi. Di tale provvedimento viene data ampia pubblicità mediante affissione di manifesti all'albo pretorio e nei luoghi maggiormente frequentati su:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.

Nel caso di indizione nello stesso giorno di più referendum, nel manifesto ciò deve essere chiaramente precisato, riportando distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum nell'ordine della loro ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

Inoltre due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le zone alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato.

### **ART. 13 DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI**

La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

Gli spazi di cui ai precedenti commi sono individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale, entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione attribuendoli:

- a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione del referendum
- b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum, pari ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non inferiore a una;

Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici.

I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capigruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

6. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel territorio delimitato per la consultazione referendaria.

**ART.14**  
**CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE**

Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco, sentito il Comitato dei promotori, dispone che le operazioni referendarie non abbiano seguito.

Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentito il Presidente del Consiglio Comunale, dispone la chiusura delle operazioni referendarie.

Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla cittadinanza mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

**ART.15**  
**ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO**

L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Generale del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

La segreteria comunale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie.

**ART.16**  
**SCHEDA PER IL REFERENDUM**

Il fac - simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

E' riprodotto in formato cm 15 x 25, di colore bianco e completato a stampa con il testo del quesito.

Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

**ART. 17**  
**SEGGI REFERENDARI**

La Giunta Comunale determina con apposito provvedimento la dislocazione dei seggi ed il numero delle cabine e dei tavoli in dotazione a ciascun seggio, nonché, al di fuori della previsione di cui all'art. 7, anche il numero e la composizione dei seggi.

:

**ART.18**  
**L'UFFICIO DI SEZIONE**

Ciascun Ufficio di sezione è composto dal Presidente, da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e dal Segretario.

Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data di votazione, la Commissione elettorale Comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, al sorteggio per ogni sezione elettorale, di 2 scrutatori, compresi nell'Albo.

Nel predetto periodo indicato, il Sindaco richiede la Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali prescelti nell'Albo dei Presidenti.

I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.

Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto per le consultazioni relative ad un solo referendum nazionale.

. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione..

6. In caso di rinuncia assenza o impedimento del Presidente e dei componenti dell'ufficio elettorale si applicano le norme previste per le consultazioni nazionali

1. L'ufficio elettorale si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali generali e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

## **ART.19 ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI DI VOTO**

Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori almeno un terzo degli aventi diritto.

Per le consultazioni limitate ad una parte di territorio, ai fini della partecipazione al voto degli elettori il quorum di 1/3 è riferito agli iscritti nelle liste comprese nella delimitazione.

Le operazioni di votazione si svolgono in un'unica giornata dalle ore 8:00 alle ore 20:00 .

La sala della votazione è allestita ed arredata a cura del Comune.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove ne facciano richiesta, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.

Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore sono fornite, come da schema approvato con il presente regolamento, dal Comune. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale.

Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

Conclusa la votazione e dopo la restituzione agli uffici comunali delle schede rimaste inutilizzate., hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati viene recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Le operazioni continueranno senza interruzioni fino alla stesura del verbale contenente i risultati definitivi della consultazione.

Sui voti contestati decide a maggioranza in via definitiva l'Ufficio centrale costituito come riportato nell'articolo seguente. Durante lo scrutinio devono essere presenti tutti i componenti dell'Ufficio di Sezione.

Le operazioni di scrutinio sono aperte al pubblico.

## **ART.20**

### **DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM**

Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio Centrale per i referendum, composto dai membri dell'Ufficio elettorale della prima Sezione.

L'Ufficio Centrale inizia i suoi lavori al termine delle operazioni di spoglio e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede:

- a) determinare il numero di elettori che hanno votato ed a constatare se è stato raggiunto il quorum minimo richiesto dall'art. 86 dello statuto comunale e dal precedente art. 19;
- b) al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati dai vari Uffici di Sezione, decidendo definitivamente in merito ad ognuno degli stessi;
- c) alla proclamazione dei risultati del referendum.

Le operazioni dell'Ufficio Centrale si svolgono in adunanza pubblica.

Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario generale.

## **ART.21**

### **COMUNICAZIONE AI CITTADINI SULL'ESITO DEL REFERENDUM**

Entro cinque giorni dal ricevimento del verbale redatto dall'Ufficio Centrale per i referendum il Sindaco dà comunicazione dell'esito della consultazione ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici. ed al Presidente del Consiglio Comunale per l'inserimento all'ordine del giorno.

Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per il referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

## **ART.22**

### **VALIDITÀ DEL REFERENDUM**

Il referendum si intende valido se vi avrà partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. La proposta si intende approvata se i voti validi favorevoli sono superiori ai voti validi contrari.

## **ART.23**

### **PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Il risultato del referendum costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni del Consiglio comunale.

Qualora sia stato conseguito il quorum stabilito dal presente regolamento, il Consiglio comunale ed eventualmente altri organi dell'Ente interessati sono tenuti entro novanta giorni ad adottare provvedimenti che si rendono necessari per l'attuazione dell'esito del referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie non può essere motivato da ragioni di opportunità o da valutazioni discrezionali, come stabilito dal comma 5 dell'art. 86 del vigente statuto comunale.

## **ART.24**

### **INFORMAZIONE AI CITTADINI SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI**

Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.

Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum di iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

#### **ART. 25 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano, per analogia ed in quanto compatibili, le norme nazionali vigenti in materia di referendum nazionali e di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

#### **ART.26 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della delibera consiliare di approvazione.

Il Vice Segretario Generale  
Dirigente del Settore I^ AA.GG.  
(dr.ssa f. Inglima Modica)

**Allegato "A"**  
**Parte interna**

---

***REFERENDUM COMUNALE***

---

---

**Volete:**

---

**SI**

**NO**

---

----

\*\*\*\*

**Parte esterna**

---

**COMUNE DI AGRIGENTO**  
**Sigla Ufficio Sezione**

---

-----

---

---